



TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

R.G. 6068/16

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
- dott. Elena Rossi Giudice
- dott. Gianluigi Zulian Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 l.f., proposto da

[redacted] spa


Contro

Fall. [redacted] spa

letti gli atti e i documenti prodotti;

fissata l'udienza per la comparizione delle parti al 16/12/16;

rilevato che **[redacted] spa**, a fronte del mancato riconoscimento del privilegio del credito insinuato al passivo del Fallimento **[redacted] spa**, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del GD invocando l'applicazione dell'art.9, comma 5, del D.Lgs. 123/98 secondo cui "per le restituzioni di cui al comma quattro i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni



Fallimenti e Società.it

altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi...";

dato atto che il curatore, pur non costituendosi, ha presentato in data 9/12/16 la relazione richiesta con il decreto di fissazione di udienza,

osserva

██████ spa, nella sua qualità di gestore del fondo pubblico di cui all'art. 2, lettera c) della L. 29/7/81 n. 394, ha documentato di aver erogato a favore della società Favalezza spa, sulla base del contratto stipulato in Roma in data 22/9/11, un finanziamento pari ad € 500.000,00 dietro rilascio di una dichiarazione datata 11/10/11 con cui la beneficiaria si è impegnata alla restituzione di quanto dovuto per capitale ed interessi alle scadenze previste; ha, altresì, documentato di aver intimato la risoluzione del contratto 22/9/11 per inadempimento di ████████ spa, divenendo creditrice verso quest'ultima dell'intero importo del finanziamento, oltre interessi, importo che ha provveduto ad insinuare al passivo del fallimento di ████████ spa, dichiarato con sentenza n. 227/15 del 25/11/15.

Il GD ha così disposto: *"non concesso il privilegio richiesto in quanto non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2 comma 100 L. 662/96, art. 15 L. 266/97. Nessun richiamo vi è, difatti, nell'art. 9 comma 5 D.Lg 123/98 né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all'art. 2 comma 100 L. 662/96 né all'art. 15 L. 266/97 (Tribunale di Milano 2.7.2014, Tribunale di Tolmezzo 11.3.2013)".*

Lamenta ████████ spa l'erroneità del provvedimento laddove è stata qualificata l'erogazione della somma come prestazione di garanzia anziché come finanziamento agevolato concesso in favore delle imprese esportatrici in paesi diversi dalla comunità europea per l'attuazione dei programmi di penetrazione commerciale.

L'opposizione è fondata.

Premesso che non vi è contestazione sugli importi dovuti, va rilevato come si discuta esclusivamente della riconoscibilità o meno del privilegio di cui all'art.9, comma 5, del D.Lgs. 123/98 al credito ammesso.

Ora, il d.lgs. n. 123 del 1998 prevede interventi pubblici di sostegno alle imprese che, secondo quanto dispone il suo art. 7, possono essere attuati nelle forme più diverse: *«credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto - legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato»*. L'art. 9 del decreto prevede che tali interventi possano essere revocati *«per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili»*, stabilendo al comma 4 che, *«nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali»*. Il privilegio controverso è previsto, invece, al quinto comma dello stesso articolo 9, ove si stabilisce che *«per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi»*.

Si tratta di un privilegio generale che va riconosciuto ai finanziamenti erogati in forza della disciplina citata.

Nel caso di specie, va evidenziato che le ragioni di credito di **Simest** spa verso **Simest** spa derivano dalla erogazione di un finanziamento e non da una prestazione di garanzia, di talché deve essere accertato se può essere riconosciuto il privilegio di cui alla disposizione normativa appena riportata. A tal fine, occorre premettere che il predetto privilegio deve ritenersi subordinato al riscontro di due aspetti:

a) il credito deve essere stato espressamente ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 123/98

(così Cass. 3335/12 secondo cui: *"L'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, ... subordina tale prelazione alla circostanza che la precedente erogazione, di cui si sollecita la restituzione, sia stata effettuata "ai sensi del presente decreto legislativo", vale a dire nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive già in atto ..."*);

b) il credito deve essere maturato nei confronti dello Stato o di soggetti abilitati (così arg. Cass. 17111/15 secondo cui: *"L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, sicché, ove il contributo sia stato erogato in conto interessi sul finanziamento agevolato, il privilegio non si estende al mutuo concesso dalla banca all'impresa"*).

Entrambi i requisiti sussistono nel caso di specie.

Innanzitutto, nella premessa del contratto 22/9/11, denominato "contratto di finanziamento agevolato per il sostegno patrimoniale delle PMI esportatrici ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133", concluso tra la società fallita e Simest spa, è espressamente precisato che il rapporto è inquadrabile nell'ambito delle

disponibilità del fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 28 maggio '81 n.251, convertito in legge 29 luglio 1981 n.394, e che in virtù di quanto previsto all'art. 25, commi 1 e 3 del decreto legislativo 143/98, dal 1 gennaio '99, la gestione del fondo rotativo è attribuita alla ██████ spa a cui sono state trasferite le disponibilità finanziarie previste dalla legge istitutiva del predetto fondo (all.8 doc.1 opp.te).

Inoltre, l'erogazione, effettuata ai sensi del decreto legislativo 123/98, è andata a gravare sul fondo pubblico, come confermato dalla dichiarazione d'obbligo sottoscritta da ██████ spa in data 11/10/11 in cui si dava atto che il finanziamento di € 500.000,00 era concesso *a valere sulle disponibilità del fondo rotativo istituito con la legge 29 luglio 1981 n. 394; da utilizzare per il miglioramento e la salvaguardia della propria solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri* (all.9 doc.1 opp.te). Né può dirsi che non si tratti di un credito dello Stato bensì di una società di diritto privato, in quanto ██████ spa risulta essere soggetto abilitato in qualità di gestore del fondo pubblico ex D.Lgs. 31/3/98 n. 143: gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno scopo coerente con la norma che prevede l'ammissione al beneficio. La deviazione dallo scopo determina la violazione della causa del contratto di finanziamento e costituisce presupposto alla revoca del beneficio.

E che il contratto non sia arrivato compimento risulta dal fatto che ██████ spa, con raccomandata AR 22/1/15, ha provveduto a richiedere la restituzione dell'intero credito in conseguenza dell'inadempimento (all.10 doc.1 opp.te), con ciò maturando il diritto alla restituzione, come, del resto, non contestato.

Ne consegue che il credito da restituzione vantato dalla ██████ Spa, quale soggetto gestore del Fondo Rotativo pubblico istituito ex art. 2 Legge 394/81 è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98, tramite un soggetto terzo abilitato, gode del privilegio generale previsto dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/98, sia in caso di risoluzione di diritto dal contratto medesimo verificatasi ex art. 1456 cc che in caso di revoca del finanziamento in considerazione della natura sostanzialmente equivalente del credito da restituzione (Trib. Roma 29/12/15).

In assenza di specifica contestazione sul punto, l'importo richiesto va ammesso come chiesto e quindi:

- €.500.000,00 in linea capitale oltre agli interessi maturati nel biennio calcolato ex art. 2749 c.c. (anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento nonché anno precedente: 21/9/16-21/9/14), in privilegio ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98;
- gli interessi maturati successivamente (dal 22/9/16 alla data di deposito del progetto di riparto) vanno ammessi in privilegio ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98 nei limiti del tasso legale ed in chirografo per la differenza.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese per cui, tenuto conto della mancata costituzione da parte del fallimento, nulla va disposto al riguardo.

P.Q.M.

In accoglimento della proposta opposizione, ammette il credito vantato da ██████ spa come segue:

- €.500.000,00 in linea capitale oltre agli interessi maturati nel biennio calcolato ex art. 2749 c.c. (anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento nonché anno precedente: 21/9/16-21/9/14), in privilegio ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98;

- interessi maturati successivamente (dal 22/9/16 alla data di deposito del progetto di riparto) in privilegio ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98 nei limiti del tasso legale ed in chirografo per la differenza.

Ordina la conseguente variazione dello stato passivo.

Nulla per le spese.

Si comunichi.

Treviso, 03/01/2017

Il Presidente rel.

Caterina Passarelli



Fallimenti e Società.it